

## **Le nuove Regole Europee in Materia di "Default" entreranno in vigore il 1 gennaio 2021. Breve Riassunto e consigli per le Micro Piccole e Medie Imprese e clientela Persone Fisiche.**

A far data dal 1 gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove regole europee sulla definizione di "default" prudenziale a cui gli intermediari finanziari - bancari e non - dovranno allinearsi. L'intervento in parola introduce, senza dubbio, criteri e modalità più stringenti rispetto a quelle finora adottate dagli intermediari finanziari italiani. Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default" (ovvero, in stato di inadempienza di un'obbligazione verso la banca) **stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari bancari e finanziari italiani.**

**Le disposizioni attualmente vigenti** prevedono l'automatica classificazione in default delle imprese che presentano **arretrati di pagamento "rilevanti" per oltre 90 giorni** consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca affidante.

**Con le nuove regole** - che entreranno in vigore per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE **entro il 1° gennaio 2021** - viene specificato che per **"arretrato rilevante"** si intende **un ammontare superiore a 500 euro** (relativo a uno o più finanziamenti) **che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca.**


**Per le persone fisiche e le micro piccole e medie imprese** con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è **ridotto a 100 euro.**

E ancora: diversamente dal passato, l'impresa **non potrà più impiegare margini ancora disponibili su altre linee di credito** per "compensare" gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, **comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca**, così come potrebbe, inoltre, avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate (**gruppi di imprese**, a livello giuridico ma anche di correlazione economica), esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

**Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso istituti di credito e intermediari finanziari, anche per importi di modesta entità.**

Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l'impresa *in default* e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.



Il cliente ottiene un finanziamento

Rispetta i pagamenti ad ogni scadenza

Presenta un ritardo nei pagamenti

Il cliente è un **privato** o una **PMI\***

Il cliente è un'**impresa**

L'importo in arretrato non supera i 100€

L'importo in arretrato supera i 100€

L'importo in arretrato supera i 500€

L'importo in arretrato non supera i 500€

L'importo in arretrato è **inferiore** all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario

L'importo in arretrato è **superiore** all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario

I giorni di arretrato **consecutivi** sono **inferiori** o pari 90

I giorni di arretrato **consecutivi** sono **superiori** a 90

Il debitore entra in stato di **DEFAULT**

Tutti i finanziamenti sono in **DEFAULT**

La banca può avviare **azioni di tutela** dei propri crediti

\*Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro

### **In sintesi:**

Se è rimasta invariata la **Definizione di default** (=quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: (1) la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie; (2) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante) è **cambiata la soglia di rilevanza dell'arretrato, che "abbandona" la soglia del 5% di:**

- media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;
- quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione.

### **Con la nuova normativa UE:**

**1.** la soglia di rilevanza dell'arretrato è superata quando sono soddisfatte **congiuntamente** le seguenti condizioni:

(1) Componente *assoluta*=500 euro (ridotto a 100 euro per persone fisiche e PMI con esposizioni inferiori a 1 mln di euro)

(2) Componente *relativa*= 1% dell'esposizione complessiva

**2. Viene meno la possibilità di effettuare compensazioni** tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca

**3. Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni:** il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. **Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come \*PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l'estensione può non essere automatica.**

**4.** Le banche dovrebbero censire le **connessioni economiche e giuridiche** tra i propri Clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.

**Di fronte ad un simile scenario - non "probabile", ma addirittura imminente - non vi è altra possibilità che aumentare i propri livelli di conoscenza, preparazione e metodo nella gestione consapevole delle numeriche aziendali e dei rapporti con il sistema finanziario.**

Si arriva così ad una struttura normativa complessa in forza della quale, stante il combinato disposto di più norme, si definiscono condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in *default* e soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo *status* nelle prime statuito.

Si avrà quindi, ai sensi dell'art. 178 della CRR, un **default oggettivo** – c.d. *past due* – se il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni avuto riguardo ad un'esposizione creditizia (capitale, interessi ed eventuali commissioni) nei confronti dell'intermediario, ovvero un **default soggettivo** – *unlikely to pay* o inadempienza probabile – qualora l'intermediario giudichi improbabile che il debitore riesca ad adempiere integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza procedere all'escussione delle garanzie che assistono il credito.

Acclarata la sussistenza di una condizione di *past due* questa rileverà, per quanto qui di interesse, se superiore a certe soglie - uniformi per l'intero territorio UE – dette "soglie di rilevanza" e distinte in ragione della natura della controparte (clientela *retail*, a cui per certi versi sono equiparate le PMI e clientela *non retail*).

In particolare, la soglia di rilevanza è caratterizzata da una componente relativa – pari all'1% dell'esposizione complessiva del debitore per qualsiasi tipologia di controparte – e da una componente assoluta pari a €100 per le esposizioni al dettaglio ed €500 per le altre esposizioni.

Può considerarsi in *default* un'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre 90 giorni consecutivi.

### **Esempio Pratico:**

Pertanto, ipotizzando un cliente *non retail*, che abbia in essere un'unica posizione debitoria con l'istituto di credito, a cui sia stato erogato un finanziamento di €200.000 da restituirsi attraverso rate mensili da €2.000 cadauna, la condizione richiesta dalla c.d. "componente assoluta" si verificherà a seguito del mancato pagamento di una sola rata (poiché superiore ad €500), e, parimenti, la c.d. "componente relativa" (i.e. 1% dell'esposizione debitoria nei confronti dell'intermediario) sarà anch'essa raggiunta in quel frangente. Dal momento in cui entrambe le soglie di rilevanza saranno superate decorrerà il termine di 90 giorni all'esito del quale si avrà poi il *default*.

Diversamente, è possibile addivenire ad una dichiarazione di *default* anche con riferimento a clienti che, **pur non avendo arretrati rilevanti da oltre 90 giorni**, non siano - a giudizio dell'intermediario - in grado di adempiere le obbligazioni assunte se non attraverso l'escussione delle garanzie prestate a copertura del credito,

ovvero, in caso di posizione creditoria *unsecured*, non siano ritenuti in grado di adempiere puntualmente le obbligazioni assunte.

L'EBA nelle Linee Guida, al fine di armonizzare la discrezionalità (ancora) riconosciuta agli intermediari circa la possibilità di ricondurre una posizione *unlikely to pay* nel novero di quelle in *default*, ha quindi definito una serie di *triggers* in presenza dei quali la posizione deve essere qualificata nei termini anzidetti.

Un'ulteriore novità connessa alla nuova definizione di *default* attiene al fatto che non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con eventuali altre disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate. Pertanto, la banca sarà tenuta a classificare il cliente come in *default* anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Parimenti, appare significativo il c.d. "**contagio del default**" in forza del quale, qualora sia applicata la nozione di *default* non a livello di singola linea - in caso di obbligazioni congiunte - se il rapporto cointestato è in *default* il contagio si estende alle esposizioni dei singoli cointestatari, mentre se tutti i cointestatari sono in *default* il contagio si estende automaticamente alle esposizioni oggetto della cointestazione.

Ciò anche alla luce del fatto che ora, se un cliente viene qualificato come in *default* presso una società del gruppo bancario, tale qualificazione si estende a tutte le società del gruppo.

Infine, è riconosciuta la possibilità per il debitore di "uscire" dalla condizione di *default*.

Questo è possibile qualora siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all'art 178 CRR (e, pertanto, il debitore abbia regolarizzato la sua posizione), ovvero un anno avuto riguardo ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso il borrower abbia / stia rispettando il piano/accordo), fermo restando che oggetto di valutazione dell'intermediario debba essere la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore, con ritorno *in bonis* solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.

Si segnala che il cliente tornato *in bonis* non ha diritto alla automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato dalla Centrale Rischi.

Non vi è dubbio che i destinatari sono (e saranno) chiamati a significativi interventi sia in termini di *governance*, sia in termini di processo (pensiamo alla necessità di avere un costante e tempestivo monitoraggio delle diverse posizioni creditorie), sia di *audit* (attraverso una periodica disamina dei processi utilizzati dagli intermediari per l'identificazione delle situazioni di *default*).

## **Alcune domande e risposte di supporto alle imprese e privati**

### **1. Come è definita la soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato?**

Secondo le nuove regole, la banca è tenuta a classificare un'esposizione in default quando l'impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell'esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti: i) la componente assoluta pari a 500 euro e ii) la componente relativa pari all'1% dell'importo totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca finanziatrice. Il superamento della soglia di rilevanza, come più avanti si dirà (cfr. domanda 12), va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo. L'esposizione è classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un'esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.

### **2. Un'impresa che ha un'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificata in default?**

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l'impresa adempia alle sue obbligazioni, quest'ultima non deve essere necessariamente classificata in default. Per l'automatica classificazione in default l'ammontare in arretrato deve essere rilevante, secondo quanto stabilito dalle normative europee, per più di 90 giorni consecutivi.

### **3. L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca?**

Sì, secondo la regola generale. Tuttavia, nel caso di PMI, con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito. In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l'impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l'arretrato su tale

esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

#### **4. Per le persone fisiche?**

Per le persone fisiche, le componenti della soglia oltre le quali l'arretrato è considerato rilevante sono rispettivamente pari a 100 euro e all'1% dell'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca finanziatrice. In relazione a tutte le categorie di finanziamento alle persone fisiche, la banca può scegliere se applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito o di debitore in base alle proprie procedure di gestione del rischio. Qualora la banca decida di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, la componente relativa dell'1% va calcolata sul valore della stessa e non sull'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca (come accade nel caso di applicazione di default a livello di debitore). Inoltre, l'eventuale default su una singola linea di credito non comporta l'automatica classificazione in default di tutte le eventuali ulteriori esposizioni del debitore nei confronti della banca.

#### **5. Come si calcolano i giorni di arretrato?**

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

#### **6. È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?**

L'Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.



## **7. In che misura il default di un'impresa può avere conseguenze su un'altra impresa ad essa connessa?**

Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in default. La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).

## **8. Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (c.d. obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?**

Per obbligazioni creditizie congiunte riferite alle PMI con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default di un solo debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default. Nel caso di società di persone l'eventuale default dell'impresa determina il default anche dei soci illimitatamente responsabili.

Ps. Un'obbligazione creditizia congiunta è un'esposizione contratta da due o più debitori che sono solidalmente responsabili del rimborso della posizione stessa (ad esempio nel caso di un mutuo cointestato).

## **9. In caso di ritardato incasso del pagamento dovuto al malfunzionamento dei sistemi (c.d. situazioni tecniche di arretrato), la banca deve comunque considerare l'impresa in default?**

Le situazioni tecniche di arretrato, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default dell'impresa.

## **10. Oltre al criterio dell'arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?**

Sebbene l'impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la stessa può essere classificata in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che l'impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni. Nel caso in cui emergano altre indicazioni dell'improbabile adempimento, tutte le esposizioni verso il debitore dovrebbero essere considerate in stato di default, indipendentemente dal livello di applicazione della definizione del default.

## **11. Come si applica la definizione di default nel caso la banca creditrice appartenga ad un gruppo?**

Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi. Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l'eventuale superamento della soglia di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi - relativamente ad un'esposizione per la quale si applichi la definizione di default a livello di debitore - con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell'intero gruppo.

## **12. Dopo quanto la banca può considerare l'impresa non più in stato di default?**

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente. Il ritorno "in bonis" del cliente non determina peraltro l'automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nei Credit Bureau privati.

### **13. Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?**

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca. La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l'operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l'impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l'esposizione come in default come Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default oggetto di misura di tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un'operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019, nell'eventualità in cui la banca possa sostenere che l'impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito. Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default. Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura. Non sono considerate misure di tolleranza le rinegoziazioni/sospensioni previste da disposizioni di legge (ad esempio per effetto di leggi o ordinanze emanate a seguito di calamità naturali).

### **14. Per le banche sottoposte alla sua vigilanza, la Banca d'Italia può prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell'automatica classificazione dell'esposizione in stato di default?**

Sì, è possibile. La Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica per recepire nella disciplina nazionale le nuove regole europee applicabili alle banche da essa vigilate direttamente (cioè quelle che non hanno una rilevanza europea). In particolare, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, pari all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la banca, la Banca d'Italia potrebbe individuare una percentuale diversa, compresa nell'intervallo

da 0 a 2,5%, qualora sulla base di robuste evidenze statistiche si possa sostenere che l'1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia.

### **15. Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?**

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing).

E' del tutto evidente che cambierà radicalmente l'azione delle Banche, le quali si trovano a non poter più gestire, con elasticità, una relazione bancaria con un'impresa o con una persona fisica. Per un'impresa, ad esempio, sarà sufficiente avere un arretrato (definito rilevante) per 90 giorni, superiore a soli 500 euro che rappresenti più dell'1% dell'esposizione verso una Banca, per essere inserita tra i cattivi pagatori. Una cifra a dir poco irrilevante che comporterà una vera reazione a catena sulle imprese, sul loro rapporto con gli istituti di credito, sulla loro capacità di richiedere credito. **Un meccanismo che in alcuni casi potrebbe esporre** le Banche ad un blocco totale della loro flessibilità, in quanto, **la presenza di un arretrato, così irrisorio, pregiudica l'intera posizione** con tutto ciò che ne deriva in termini di classificazione a default del cliente o delle relative segnalazioni anche in Centrale dei Rischi.

**Alcuni consigli per ottimizzare il rapporto tra cliente e banca**, così da non incorrere in complicazioni di cui diventerebbe molto più complicato tirarsi fuori:

- **rispettare le scadenze ed evitare di accumulare arretrati**, anche di modesta entità, pianificando entrate ed uscite mensili e tenendo sempre aggiornato il bilancio familiare;
- **verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito;**
- **evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente**, anche di piccolo importo, prestando attenzione alle condizioni proposte;
- **se si è in difficoltà nei rimborsi, parlarne subito con la propria banca** per valutare insieme possibili soluzioni.

Un quadro molto sottile e difficile quello che ci apprestiamo a vivere dall'inizio del prossimo anno, dove ognuno di noi dovrà fare grande attenzione alla pianificazione dei propri impegni, facendosi supportare nella maniera giusta dalla propria Banca. Queste ultime, con estrema velocità, dovranno farsi trovare pronte a queste nuove sfide, semplificando il compito dei clienti e diventando sempre più evolute verso

forme di “consulenza predittiva” e non di mera constatazione di un problema. Oggi, per l'appunto, vi è la necessità di anticipare i problemi ed indurre i clienti a fidarsi dei consigli degli operatori, che vadano nella direzione di evitare conseguenze negative sia per chi finanzia, costretto ad attivare procedure di recupero, sia per chi viene finanziato, sulla scorta di regolamenti e normative.

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default

## Non percorrere la strada verso il default


Il Sig. Rossi ha ottenuto un finanziamento di 15.000 euro dalla sua banca per l'acquisto dell'automobile.  
Il finanziamento è rimborsato secondo un piano di ammortamento rateale. L'importo della rata mensile è di 140 euro.

Soglia di rilevanza:

Componente assoluta: 100€

e

Componente relativa\*:  $1\% \times 15.000 = 150 \text{ €}$



## Come mettersi sulla strada del rientro in bonis

Il Sig. Rossi deve regolarizzare i mancati pagamenti alla banca nel più breve tempo possibile.

La banca valuta il comportamento del debitore nei successivi tre mesi e può riclassificare il debitore in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultimo sia effettivo e permanente.

Finanziamento rateale per acquisto macchina: 15.000 €

Rata del finanziamento: > 100€

Arretrato di pagamento: >200 €

